

Legge Regionale 27/07/2005, n. 14

“Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.

Primo provvedimento generale di variazione

[Pubblicato sul B.U.R. n. 103 del 27/07/2005]

... omissis ...

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004)

1. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è abrogato. [1]
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004, è sostituito dal seguente: [2]
«2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l’attività funebre di cui all’articolo 13 della presente legge, è d’obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.»
3. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004 le parole *«in caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo»* sono soppresse. [3]

... omissis ...

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

[1] Il testo dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria è il seguente:

*«Art. 4 – Realizzazione di cimiteri e crematori
(omissis)*

5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all’articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienicosanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.»

[2] Il testo dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 5 – Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali (omissis)

*2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l’attività funebre di cui all’articolo 13 della presente legge, è d’obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data.
(omissis)».*

[3] Il testo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

*«Art. 11 – Cremazione
(omissis)*

*3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell’urna sigillata al familiare o all’esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
(omissis)».*